

## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

### 1. Ambito di applicazione

- 1.1. Le presenti condizioni generali di contratto si applicheranno a tutti i Contratti conclusi dalle parti ed aventi ad oggetto la progettazione e/o la fornitura dei prodotti realizzati, assemblati e/o comunque distribuiti dalla Colombo Filippetti s.p.a. Le parti espressamente si vincolano alla loro osservanza, rimanendo sin d'ora convenuto che ogni eventuale modifica o deroga dovrà risultare da un successivo documento scritto.
- 1.2. Le presenti Condizioni Generali di contratto s'intenderanno tacitamente accettate, decorsi 7 giorni dalla data di ricezione – anche via fax – delle stesse.
- 1.3. Le presenti Condizioni Generali non troveranno applicazione per i contratti aventi ad oggetto la progettazione, realizzazione, assemblaggio e/o comunque distribuzione di prototipi, che saranno negoziati in forma specifica e separata.

### 2. Definizioni

Al fine di garantire una corretta interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto, dovranno attribuirsi ai seguenti termini i significati di seguito precisati:

- **Fornitore:** Colombo Filippetti s.p.a. , p. iva 00214720161, con sede in Casirate D'Adda (BG), via G. Rossini, n. 26.
- **Cliente:** il soggetto come tale indicato nell'offerta o colui che ha inviato al Fornitore l'Ordine. La sede del Cliente s'intende fissata all'indirizzo indicato nell'offerta o, se diverso, nell'Ordine. Salvo diversa previsione, il Fornitore dovrà considerare, ai fini dell'adempimento delle obbligazioni assunte e per l'inoltro di qualsivoglia comunicazione, unicamente tale indirizzo;
- **Parti:** Fornitore e Cliente;
- **Offerta:** il documento ed i relativi eventuali allegati contenenti la proposta di Contratto formulata dal Fornitore;
- **Ordine:** il documento ed i relativi eventuali allegati con cui il Cliente formalizza il proprio ordine di fornitura in conformità all'offerta ricevuta ovvero formula una propria proposta di Contratto, in assenza di una preventiva offerta o modificando la stessa;
- **Conferma d'ordine:** il documento ed i relativi eventuali allegati con cui il Fornitore, in mancanza di preventiva offerta od in caso di non conformità tra l'offerta e l'ordine, accetta quest'ultimo ovvero il documento ed i relativi allegati attraverso i quali risulta provata la conclusione del Contratto.
- **Allegati:** i documenti acclusi al Contratto;
- **Merce:** i prodotti realizzati, assemblati e/o comunque distribuiti dal Fornitore, oggetto dell'impegno di fornitura assunto dallo stesso nei confronti del Cliente;

### 3. Le Offerte

- 3.1. Le offerte formulate dal Fornitore impegnano quest'ultimo per un periodo di 30 giorni decorrenti dalla data d'invio delle stesse al Cliente.
- 3.2. Le indicazioni contenute nei listini prezzi, cataloghi e prospetti predisposti dal Fornitore, ove le stesse non siano richiamate nei documenti contrattuali provenienti dal Fornitore, non sono in alcun modo vincolanti per quest'ultimo, che ha la facoltà di apportarvi, in qualunque momento, le modifiche ritenute più opportune.
- 3.3. Sebbene il Fornitore appresti la massima diligenza nella redazione dei listini prezzi, cataloghi e prospetti, lo stesso non potrà essere in alcun modo chiamato a rispondere per eventuali errori od omissioni ivi contenuti.

### 4. Perfezionamento del contratto, modifiche e divieto di cessione

- 4.1. Il contratto si considera concluso nel momento in cui il Fornitore riceve un ordine conforme alla propria preventiva offerta, accordandosi all'ordine medesimo valore d'accettazione.
- 4.2. Nel caso di mancanza di un'offerta o di non conformità dell'ordine alla stessa, l'ordine medesimo avrà valore di nuova proposta, che dovrà considerarsi irrevocabile per un periodo di 15 giorni dalla data di sua ricezione e che potrà essere accettata dal Fornitore mediante l'invio di conferma d'ordine, ovvero dando inizio all'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1327 c.c.
- 4.3. Qualora il perfezionamento del contratto non risulti in via documentale e non si versi nell'ipotesi di cui al punto 4.2., la conclusione del contratto sarà provata attraverso la sola conferma d'ordine, che si considererà accettata dal Cliente alle presenti condizioni generali di contratto ed alle speciali condizioni in questa riportate, decorsi sette giorni dalla data di ricezione – anche via fax – della stessa, in assenza di una contraria comunicazione scritta.
- 4.4. Ogni eventuale modifica alle condizioni contrattuali dovrà essere concordata per iscritto dalle Parti.
- 4.5. Il Cliente non potrà cedere a terzi, in tutto od in parte, il Contratto, senza il previo consenso scritto da parte del Fornitore;
- 4.6. Fermo restando il rispetto degli standard qualitativi che gli sono propri, il Fornitore è sin d'ora autorizzato a sub-commettere, in tutto od in parte, a soggetti terzi la realizzazione di componenti od il compimento di lavori/attività occorrenti all'esecuzione della fornitura.

### 5. Prezzi

- 5.1. I prezzi della merce sono quelli riportati sull'offerta o sulla conferma d'ordine e s'intendono stabiliti per la merce resa franco stabilimento del Fornitore.
- 5.2. Il prezzo non comprende i costi d'imballaggio, trasporto, spedizione, nè il contributo per l'eventuale attività progettuale, che rimangono a carico del Cliente.
- 5.3. Quanto alle spese di imballaggio, le stesse vengono forfetariamente quantificate in una somma compresa tra euro 5,00 e 200,00, che il fornitore stabilirà a seconda della tipologia e dimensione d'imballo occorrente in ossequio a criteri di economicità e secondo la tecnica normalmente in uso presso il Fornitore. Laddove, dietro richiesta del Cliente o in base ad una scelta tecnica del Fornitore, risulti necessaria una particolare forma d'imballaggio, il relativo prezzo sarà oggetto di specifica negoziazione fra le parti.
- 5.4. Resta ferma la facoltà per il Cliente di non richiedere l'imballo, assumendosi in questo caso ogni relativo e conseguente rischio.

### 6. Tipologie di fornitura e progetti.

- 6.1. La fornitura potrà avere ad oggetto i prodotti "standard" già descritti nel catalogo del fornitore, con le specifiche ivi menzionate. In tal caso nessuna attività di adattamento sarà richiesta al Fornitore per soddisfare specifiche esigenze tecniche del Cliente.
- 6.2. Laddove invece la fornitura preveda l'adattamento dei prodotti standard a catalogo e la loro modifica in senso conforme alle indicazioni tecniche ed alle esigenze del Cliente, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere un contributo all'attività progettuale, forfetariamente quantificato in una somma non superiore a € 650,00 o nella diversa somma indicata nella conferma d'ordine/offerta.

- 6.3. Nel diverso caso in cui il Cliente richieda la fornitura di merci speciali – e cioè merce per la cui realizzazione si rendano necessarie, ad insindacabile giudizio del Fornitore, particolari e più complesse attività progettuali – le parti concorderanno di volta in volta il prezzo e le modalità di pagamento del contributo progettuale.
- 6.4. In ogni caso in cui la fornitura presupponga un progetto, lo stesso dovrà intendersi condiviso al momento della formalizzazione del contratto, eccezion fatta per le ipotesi in cui venga richiesta al Fornitore un'attività meramente progettuale costituente di per sé oggetto del contratto e dante luogo ad autonomo obbligo di pagamento.
- 6.5. Al di fuori delle ipotesi di fornitura di attività meramente progettuali, così come indicate all'articolo precedente, resta convenuto che la proprietà del progetto rimarrà in capo al Fornitore ed il Cliente non potrà in alcun modo farne utilizzo diretto od indiretto, senza preventivo consenso scritto del Fornitore medesimo.
- 6.6. L'invio di un'offerta, dell'ordine o della conferma dello stesso s'intendono, nell'ipotesi di cui sopra, effettuati sulla base di un progetto già accettato dalle parti: in tal caso il Fornitore sarà tenuto a darvi precisa esecuzione e non risponderà per qualsiasi vizio o difetto del progetto medesimo non segnalato dal Cliente prima dell'esecuzione del contratto. In ogni caso il Fornitore non risponderà di vizi o difetti di progetto derivati da inesatte o incomplete indicazioni, dati, ed informazioni tecniche specifiche fornite dal Cliente (direttamente o tramite suoi incaricati).
- 6.7. Laddove infine, pur a fronte di una preventiva attività progettuale, il contratto non si perfezioni (per mancata formalizzazione dell'ordine o per altre cause) il Fornitore potrà, a proprio insindacabile giudizio, decidere se cedere i progetti realizzati, comprensivi di disegni ed eventuali modelli, al Cliente, dietro versamento di un corrispettivo allineato a parametri di mercato, ovvero se mantenerne la proprietà esclusiva, dietro comunque la rifusione delle spese sostenute. In tal ultimo caso il Cliente non potrà in alcun modo utilizzare i progetti in questione né altrimenti utilizzare, direttamente o tramite terzi, ogni informazione tecnica e commerciale comunque ottenuta dal fornitore, da intendersi riservata.

### 7. Attività progettuale e varianti

- 7.1. Il Fornitore è in ogni caso autorizzato ad apportare in qualsiasi momento al progetto condiviso tutte le variazioni ritenute opportune o necessarie per la migliore realizzazione della merce commissionata dal Cliente.
- 7.2. Laddove le variazioni sopraindicate comportino un mutamento del corrispettivo, le stesse dovranno essere preventivamente comunicate al Cliente e confermate dallo stesso con autorizzazione scritta. In mancanza di autorizzazione, la merce sarà realizzata secondo il progetto iniziale, fermo però restando il diritto per il Fornitore di recedere dal contratto, laddove ritenga indispensabili le variazioni indicate. In tal caso il Fornitore avrà diritto ad un indennizzo quantificato nella misura del 10 % del prezzo complessivamente concordato per la realizzazione della merce.
- 7.3. Le eventuali variazioni richieste dal Cliente, sia in fase di progettazione e/o produzione, saranno valutate autonomamente dal Fornitore in base alla fattibilità, costi, tempi delle stesse ed effettuate solo previo accordo scritto delle parti sulle relative conseguenze economiche e/o di consegna.
- 7.4. Il Cliente è tenuto a collaborare con il Fornitore, fornendogli in tempo utile tutta la documentazione negoziale e/o tecnica, i dati e/o i materiali necessari per l'adempimento del contratto.

### 8. Acquisto a programma.

Nel caso in cui la fornitura si riferisca ad una serie di prodotti da realizzarsi in un determinato arco temporale, le parti concorderanno una programmazione delle consegne secondo tempi e volumi prestabiliti. Ogni eventuale variazione di programma dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

### 9. Pagamenti e trasferimento della proprietà

- 9.1. Il pagamento del prezzo complessivamente dovuto dal Cliente andrà effettuato presso la sede del Fornitore alle scadenze e secondo le modalità contrattualmente pattuite.
- 9.2. In caso di ritardo nei pagamenti, si applicheranno automaticamente, senza alcuna necessità di costituzione in mora, oltre agli interessi di legge, gli interessi di mora calcolati sulla base del tasso medio bancario per finanziamenti maggiorati di quattro punti.
- 9.3. Ai sensi e per gli effetti degli art. 1523 e 1524 c.c., il Cliente assumerà la proprietà della merce, solo a fronte del pagamento integrale dell'importo complessivamente dovuto.
- 9.4. In nessun caso il Cliente potrà opporre eccezioni, di nessun tipo o genere, al fine di evitare o ritardare il pagamento del prezzo come sopra stabilito, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1462 c.c.
- 9.5. Ogni eventuale anticipo/acconto versato dal Cliente dovrà intendersi infruttifero, anche in caso di risoluzione del contratto (salvo la risoluzione sia imputabile a fatto e colpa del Fornitore).

### 10. Consegna e ritiro

- 10.1. Il Fornitore si adopererà con la massima diligenza e competenza per rispettare i termini di consegna esposti nell'offerta, nell'ordine o nella conferma d'ordine. Il Cliente prende atto della suscettibilità di variazione dei suddetti termini entro margini di tolleranza ragionevoli e del fatto che per tale ragione essi dovranno essere considerati meramente indicativi.
- 10.2. Salvo patto contrario scritto, la consegna della merce si considererà avvenuta, o mediante ritiro della stessa da parte del Cliente, effettuata anche a mezzo terzi, presso la sede del Fornitore o al momento dell'affidamento della merce stessa al vettore o spedizioniere incaricato dal Cliente. Le spese di imballaggio, trasporto o spedizione sono a carico del Cliente;
- 10.3. I rischi passeranno a carico del Cliente al momento della consegna della merce. Il Fornitore non risponderà pertanto del perimento e/o del danneggiamento della merce avvenuto dopo il passaggio del rischio al Cliente e quest'ultimo sarà in ogni caso tenuto al pagamento del prezzo pattuito.
- 10.4. In caso di ritardo nel ritiro della merce da parte del Cliente, il Fornitore potrà, decorsi otto giorni dalla scadenza del termine, fare effettuare l'imballaggio, il trasporto o spedizione della stessa, ponendo ogni onere e/o spesa a carico del Cliente. A tal fine il Fornitore dovrà preventivamente avvisare il Cliente dell'intervenuta scadenza del termine e della propria volontà di avvalersi della facoltà concessagli a mente della presente clausola. In tal caso il rischio del perimento fortuito della merce sarà posto a carico del Cliente a far data dall'invio dell'avviso.
- 10.5. Il Fornitore sarà in ogni caso liberato da qualsivoglia vincolo relativo ai termini di consegna, qualora:
  - Il Cliente non rispetti le condizioni di pagamento convenute;
  - Il Cliente si renda inadempiente anche solo parzialmente agli obblighi contrattualmente assunti;

- In caso di forza maggiore ed al verificarsi di eventi quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): serratte, scioperi o comunque astensioni dal lavoro del personale dipendente e non dipendente, epidemie, guerre, requisizioni, inondazioni, incidenti di lavorazione, interruzioni o ritardi nei trasporti ecc...;

- Il Cliente e/o altro soggetto da questo designato non fornisca/no in tempo utile la documentazione negoziale e/o tecnica, i dati e/o i materiali necessari per l'adempimento del contratto da parte del Fornitore;

#### 11. Collaudo

11.1. Nelle ipotesi di fornitura di merce fuori catalogo, ovvero nel caso in cui la fornitura stessa preveda l'assemblaggio della merce in un corpo complesso, il Cliente non potrà sottrarsi alla verifica in contraddittorio che il Fornitore dovesse eventualmente richiedere prima della consegna. All'esito di tale verifica dovrà essere stilato un apposito verbale da intendersi, nel caso di sua accettazione da parte del cliente, quale verbale positivo di collaudo. In tal caso nessuna responsabilità di qualsiasi tipo o genere potrà essere ascritta al fornitore per vizi e difetti non occulti della merce consegnata.

11.2. Qualora il Fornitore ritenesse utile effettuare il suddetto collaudo, egli notificherà il Cliente invitandolo a fornirgli una data utile per il compimento delle relative operazioni, comunque entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni dalla notizia stessa. Nell'ipotesi in cui il Cliente non riscontrasse tale invito o, indicata una data utile non provvedesse a comparire, o, comparso, il collaudo stesso si rendesse non possibile per fatto o causa a lui imputabile, il Fornitore considererà il collaudo come effettuato e la merce come vista piaciuta e accettata dal Cliente.

#### 12. Sospensioni

12.1. Qualora dovessero ricorrere gravi, giustificati e comprovabili motivi, sarà eccezionalmente concessa al Cliente la facoltà di richiedere una sospensione delle consegne, che potrà avere una durata massima non superiore a 60 giorni.

12.2. In caso di sospensione, il Fornitore fatturerà immediatamente quanto già realizzato, riservandosi la successiva fatturazione di quanto dovuto dal Cliente per spese di magazzino e di stoccaggio per il tempo della richiesta sospensione.

12.3. La cessazione della sospensione dovrà essere comunicata dal Cliente con un preavviso di 7 giorni. In questo caso il Fornitore indicherà le nuove date di consegna tenendo conto delle mutate condizioni produttive/organizzative della propria attività aziendale.

#### 13. Clausola risolutiva espressa

13.1. Nel caso in cui il Cliente ritardi di oltre 15 giorni nel pagamento delle somme dovute al Fornitore, quest'ultimo potrà risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., dandone comunicazione al Cliente per posta raccomandata a.r.

13.2. In questo caso il Cliente sarà tenuto a versare in favore del Fornitore, oltre al prezzo pattuito, un importo a titolo di penale pari al 25 % del prezzo complessivo, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.

13.3. Le disposizioni di cui ai punti 13.1 e 13.2 troveranno applicazione, in quanto compatibili, anche nel caso in cui il Cliente e/o altro soggetto da questo designato non fornisca/no in tempo utile la documentazione negoziale e/o tecnica, i dati e/o i materiali necessari per l'adempimento del contratto da parte del Fornitore.

#### 14. Durata e rinnovazione tacita

14.1. Le presenti condizioni generali di contratto hanno una durata di due anni decorrenti dalla data della loro accettazione.

14.2. Qualora nessuna delle parti comunichi la propria disdetta, a mezzo lettera raccomandata a.r. da fare pervenire con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di scadenza, l'operatività delle presenti condizioni generali di contratto s'intenderà tacitamente prorogata per un periodo corrispondente a quello originario e così ad ogni scadenza.

#### 15. Recesso

15.1. Il Fornitore avrà la facoltà di recedere dal presente accordo e/o da ogni singolo Contratto qualora:

- Le condizioni patrimoniali del Cliente divengano tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione da parte del Fornitore;
- Il Cliente acquisisca partecipazioni in una società e/o azienda in concorrenza con il Fornitore ovvero venga acquisito o controllato, in tutto od in parte, da società e/o aziende in concorrenza con il Fornitore.

#### 16. Garanzia

16.1. Il Fornitore garantisce il corretto funzionamento della merce consegnata al Cliente per un periodo di 12 mesi dalla data della sua consegna.

16.2. Il Cliente è tenuto a denunciare per iscritto, a pena di decadenza, eventuali vizi e difformità della merce entro 30 giorni dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre lo spirare dei 12 mesi sopra indicati. A seguito della denuncia il Cliente dovrà consentire al Fornitore di effettuare ogni eventuale ispezione o verifica sulla merce assertamente viziata.

16.3. L'eventuale mancanza del numero di colli all'atto della presa in consegna dovrà essere segnalata contestualmente alla stessa.

16.4. Le parti difettose, o che presentano vizi di costruzione riconducibili alla responsabilità esclusiva del Fornitore, potranno essere, in alternativa, riparate o sostituite, a scelta del Fornitore stesso, secondo le modalità da lui ritenute più opportune, purché tali da assicurare il ripristino della normale funzionalità dei prodotti medesimi.

16.5. La Garanzia copre i soli costi relativi alla sostituzione o riparazione della merce difettosa, ad esclusione delle spese di trasporto e d'imballaggio della merce, i prodotti e/o le componenti da sostituire o riparare, nonché, di viaggio, vitto ed alloggio dei tecnici del Fornitore eventualmente chiamati ad intervenire presso il Cliente.

16.6. Il Fornitore si riserva in ogni caso la facoltà di chiedere la consegna e/o di trattenere presso di sé a titolo definitivo la merce, i prodotti e/o le componenti sostituiti.

16.7. Qualora la merce da riparare/sostituire sia inserita in un meccanismo/macchinario complesso, le operazioni di smontaggio e rimontaggio saranno escluse dall'operatività della presente garanzia.

16.8. La presente garanzia sostituisce ogni altra forma di garanzia legale, da intendersi così derogata.

#### 17. Esclusione della Garanzia

17.1. La Garanzia indicata al capitolo precedente non opera nel caso in cui i vizi o difetti riscontrati sulla merce derivino, anche indirettamente, dai progetti, disegni, informazioni, software, materiali, componenti o altri beni forniti dal Cliente o da terzi incaricati dallo stesso o comunque da un'attività di progettazione condivisa dal Cliente e/o dallo stesso accettata.

17.2. Non possono considerarsi vizi o difetti le tolleranze d'uso.

17.3. Parimenti, la Garanzia non opererà in relazione a difetti connessi alla normale usura della merce consegnata o conseguenti all'errato od improprio uso che della stessa possa effettuare il Cliente o terzi.

17.4. In ogni caso, risultano esclusi dalla Garanzia i danni che dovesse subire la merce o i vizi che sulla stessa dovessero insorgere dopo il passaggio del rischio. L'onere della prova in merito all'insorgenza dei vizi o dei danni in un periodo precedente al passaggio del rischio risulta posto a carico del Cliente.

17.5. Il Cliente decadrà altresì dalla garanzia, ove abbia eseguito, anche a mezzo terzi dallo stesso incaricati, modifiche e/o riparazioni, ovvero ogni altro genere d'intervento, ispezione e/o manomissione, senza la previa autorizzazione scritta del Fornitore.

17.6. In ogni caso, la Garanzia opererà solo nel caso in cui il Cliente permetterà al Fornitore di effettuare le opportune ispezioni sulla merce, secondo le modalità stabilite dal Fornitore stesso.

#### 18. Responsabilità del Fornitore

Fatto salvo quanto previsto da inderogabili norme di legge, il Fornitore assicura la regolarità dell'esecuzione del presente contratto, ma resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni diretti e/o indiretti (sia con riferimento al danno emergente che al lucro cessante) subiti dal Cliente e/o da terzi in conseguenza dell'esecuzione del contratto, salvo il caso di eventi imputabili al fornitore per dolo o colpa grave.

#### 19. Doveri di riservatezza

19.1. Le informazioni che le parti si scambiano vicendevolmente durante l'esecuzione del presente contratto sono da ritenersi confidenziali, quindi non divulgabili a terzi, salvo espresso consenso scritto della controparte.

19.2. Le parti si impegnano altresì a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni di cui sopra possano in qualunque modo essere acquisite da terzi.

19.3. Il Cliente si impegna a considerare segreti ed a non divulgare né altrimenti utilizzare direttamente tutti i dati e/o documenti, ivi compresi disegni e progetti, che costituiscono il complesso delle informazioni industriali necessarie per la realizzazione dei beni oggetto di fornitura.

19.4. I divieti e gli obblighi di cui alla presente clausola manterranno efficacia anche successivamente alla cessazione del presente contratto, a qualunque titolo avvenuta.

#### 20. Normativa applicabile e foro competente

20.1. Il Contratto viene regolato dalle disposizioni normative previste dalla legge Italiana.

20.2. Ogni controversia nascente da e/o collegata al presente contratto, inclusa ogni controversia relativa all'esistenza, l'esecuzione, l'interpretazione, la validità, l'inadempimento o la risoluzione dello stesso, che le parti non siano in grado di risolvere amichevolmente, dovrà essere oggetto di un preliminare tentativo di composizione amichevole, da avviarsi dietro semplice richiesta della parte interessata.

20.3. Laddove il tentativo di conciliazione di cui al capo precedente non sortisse effetto, ogni conseguente controversia sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Bergamo, il quale potrà essere adito soltanto una volta decorsi trenta giorni dalla richiesta conciliativa.

Luogo data

Colombo Filippetti s.p.a.

Cliente